



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

e

S.I.O. e Ch.C.F. - SOCIETÀ ITALIANA DI OTORINOLARINGOIATRIA E CHIRURGIA CERVICO-FACCIALE, DI SEGUITO DENOMINATA "SIO"

di seguito congiuntamente denominate anche "Parti".

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante *"Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, ed in particolare l'articolo 15, che al comma 1 dispone che *"...le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente *"Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*, come integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, *"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e, in particolare, l'art. 44 che, al comma 1, attribuisce ai medici di polizia il compito di *provvedere all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato* e, al comma 2, prevede che *"Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento della pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze"*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78, concernente “*Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 19 settembre 2017, n. 215, concernente “*Regolamento recante l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché modalità attuative ai fini della loro concessione in uso temporaneo a terzi*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 6 febbraio 2020 concernente “*il numero e le competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno*” (c.d. “Atto Ordinativo Unico”);

VISTO lo Statuto della S.I.O. e Ch.C.F. - società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale, approvato a Bologna il 02/10/1976 e riveduto da ultimo a Milano il 26/05/2023.

PREMESSO CHE

- il Dipartimento della pubblica sicurezza si avvale della Direzione centrale di sanità per lo svolgimento di attività di assistenza sanitaria nei confronti del personale della Polizia di Stato e di studio, consulenza e indirizzo relativamente all'applicazione, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della medicina preventiva e del lavoro;
- il Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso la Direzione centrale di sanità, promuove la formazione e la sensibilizzazione del personale in campo preventivo e diagnostico al fine di salvaguardarne l'integrità fisica;
- le finalità contemplate nello Statuto della SIO sono volte a promuovere, senza fini di lucro, lo sviluppo della conoscenza umana nel settore medico-scientifico e chirurgico, in particolare nel settore otorinolaringoiatrico, attraverso la ricerca scientifica, l'istruzione e la formazione, anche mediante la collaborazione con Istituzioni pubbliche.

CONSIDERATO CHE

- rientrano tra le finalità istituzionali della SIO l'aggiornamento professionale e la collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e altri organismi o istituzioni sanitarie pubbliche o private;
- la SIO persegue la promozione di studi e ricerche, compresi *trials* clinico-sperimentali nel settore delle patologie otorinolaringoiatriche, contribuisce all'elaborazione di linee guida ufficiali per la specifica branca specialistica e collabora con il Ministero della salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e altri organismi o istituzioni sanitarie pubbliche o private, promuovendo conferenze, dibattiti, convegni e corsi di aggiornamento anche accreditati E.C.M. (Educazione Continua in Medicina);
- in un contesto operativo caratterizzato da elevati carichi di stress psicofisico, come quello della Polizia di Stato, l'accesso tempestivo a protocolli d'eccellenza non è solo un beneficio individuale, ma un valore strategico per garantire l'efficienza e la resilienza dell'intero apparato della pubblica sicurezza;

- è reciproca volontà delle Parti di realizzare efficaci forme di collaborazione per il corretto svolgimento di attività di prevenzione, formazione e ricerca per la tutela della salute del personale della Polizia di Stato, in particolare nel campo otorinolaringoiatrico.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse ed i considerato formano parte integrante del presente atto.

Articolo 2 (Ambiti di collaborazione)

1. Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra le Parti, nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle Leggi e dallo Statuto della SIO.
2. Le aree di collaborazione riguardano:
 - a) la realizzazione di iniziative per la prevenzione e la cura delle problematiche otorinolaringoiatriche e di chirurgia cervico-facciale;
 - b) la promozione di convegni e corsi di aggiornamento a favore dei funzionari medici e del personale tecnico – sanitario della Polizia di Stato, anche non specialista della specifica branca, sulle materie oggetto del presente protocollo;
 - c) la diffusione della cultura di un sano stile di vita.

Art. 3 (Impegni delle parti)

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza si impegna ad assicurare:
 - a) la promozione delle campagne preventive della SIO a favore del personale della Polizia di Stato dei familiari mediante i propri canali di comunicazione;
 - b) la disponibilità delle proprie strutture per lo svolgimento di attività di formazione organizzate dalla SIO per i funzionari medici e per il personale tecnico – sanitario della Polizia di Stato.
2. La SIO si impegna a:
 - a) far accedere alle strutture sanitarie individuate nell'Allegato A, il personale della Polizia di Stato per l'adesione ai programmi di prevenzione prevedendo:
 - almeno tre campagne di prevenzione all'anno;
 - l'attivazione, per i centri che daranno disponibilità, di un numero dedicato per le prenotazioni da parte del personale della Polizia di Stato e dei loro familiari;
 - un percorso diagnostico-terapeutico dedicato per i soggetti a cui è stata riconosciuta una significativa patologia.
 - b) fornire al Dipartimento della pubblica sicurezza, al termine di ogni campagna preventiva, il numero delle adesioni del personale e dei loro familiari, mediante dati aggregati suddivisi per genere ed età e relativa incidenza della tipologia di patologie, anche al fine di elaborare congiuntamente studi statistico-epidemiologici;
 - c) organizzare almeno un evento formativo all'anno per i funzionari medici e per il personale tecnico – sanitario della Polizia di Stato da concordare tra le Parti.

Art. 4 (Referenti)

1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:

- a) per il Dipartimento della pubblica sicurezza: Dirigente generale medico della Polizia di Stato D.ssa Clementina Moschella;
- b) per la SIO: Direttore della Struttura Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria presso Ospedali San Daniele-Tolmezzo (Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale), D.ssa Maria Gabriella Rugiu.

Articolo 5 (Trattamento dati personali)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità dichiarate nel presente Protocollo d'intesa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e, nello specifico, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del d. Lgs n. 196/2003 unitamente ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 6 (Sicurezza delle informazioni e riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati delle attività svolte, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
2. L'eventuale divulgazione scientifica di qualsivoglia dato acquisito mediante le campagne di prevenzione a favore del personale della Polizia di Stato e dei loro familiari potrà avvenire solo congiuntamente tra le Parti.

Articolo 7 (Salute e sicurezza sul lavoro)

1. Ciascuna Parte si impegna al rispetto, per quanto di reciproca spettanza, di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) come nel tempo vigenti, se e in quanto applicabili alle attività oggetto del presente atto pattizio, garantendo la cooperazione e il coordinamento necessari ad assicurarne piena e reciproca attuazione.

Articolo 8 (Uso dei loghi)

1. Nell'ambito delle iniziative e delle attività disciplinate dal presente Protocollo d'intesa le Parti si danno reciproca autorizzazione ad utilizzare, in via convenzionale ed a titolo gratuito, lo stemma araldico della controparte solo congiuntamente, anche sul proprio sito istituzionale, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 19 settembre 2017, n. 215.

Articolo 9 (Durata, integrazioni e modifiche)

1. Il presente Protocollo ha durata di due anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, e potrà esser rinnovato d'intesa tra le Parti. È escluso il tacito rinnovo.
2. Il presente Protocollo potrà essere, di comune accordo, modificato, anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione.
3. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.

Art. 10

(Clausola di legalità e trasparenza)

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione dello stesso.

Articolo 11 (Controversie – Foro Competente)

1. Il presente Protocollo d'Intesa è disciplinato e regolato dalle leggi dello Stato italiano. Eventuali controversie riguardo la sua interpretazione o applicazione dovranno essere risolte, in via preliminare, mediante consultazione fra le Parti.
2. Nel caso la controversia non sia risolta in via amichevole, è competente il Foro di Roma.

Articolo 12 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente Protocollo d'Intesa non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico del Dipartimento della pubblica sicurezza che provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13 (Registrazione, imposta di bollo e sottoscrizione)

1. Il presente atto pattizio, composto da 5 pagine, è sottoscritto ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n 241, con firma digitale o con firma elettronica avanzata o qualificata, è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1, lettera d), del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art.6 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, a cura e spese della Parte richiedente.

Per il Dipartimento della pubblica sicurezza
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pisani

Per la SIO
Il Presidente della Società italiana di
otorinolaringoiatria
Professor Michele Barbara